



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Alberto Pazzi

Andrea Zuliani

Paola Vella

Cosmo Crolla

Filippo D'Aquino

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere Rel.

Oggetto:

Fallimento - lavoro -
somministrazione -
inadempimento -
compensazione -
eccezione - art. 56
l.fall. - giudizio
ordinario -
proponibilità

Ud.27/05/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23449/2024 R.G. proposto da:

██████████ Daniele, rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████ ██████████
██████████ ██████████ ██████████

- ricorrente principale e controricorrente al ricorso incidentale -
contro

Fallimento di Trenkwald S.r.l. in persona del curatore pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████ ██████████

- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 732/2024
depositata in data 11/4/2024;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/5/2026 dal
Consigliere Filippo D'Aquino;

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale Giuseppe Fichera, che ha concluso per il rigetto del
ricorso principale e del ricorso incidentale.

FATTI DI CAUSA



1. [REDACTED] DANIELE ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3209/2019 del Tribunale di Modena dell'importo di € 17.371,15 - con cui si ingiungeva in favore del FALLIMENTO TRENKWALDER S.r.l. il pagamento del saldo del corrispettivo fatturato per la somministrazione di personale - adducendo l'inadempimento del somministratore ed eccependo in compensazione il credito da rivalsa nei confronti del somministratore ex art. 35, comma 2, d. lgs. n. 81/2015, per avere questi assolto quale utilizzatore i crediti dei lavoratori somministrati.

2. Il Tribunale di Modena ha accolto parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e, in accoglimento dell'eccezione di compensazione ex art. 56 l. fall., ha condannato l'opponente al pagamento della minor somma di € 9.296,58 oltre accessori.

3. La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l'appello principale del Fallimento somministratore e l'appello incidentale dell'utilizzatore. Ha ritenuto il giudice di appello, per quanto qui rileva, non necessaria l'ammissione allo stato passivo ai fini dell'eccezione di compensazione ex art. 56 l. fall., potendo questa essere proposta in sede ordinaria dal convenuto del curatore al fine di paralizzare la pretesa del Fallimento. Ha, poi, ritenuto irrilevante, quanto all'eccezione di inadempimento del contratto di somministrazione di lavoro articolata dall'utilizzatore, il mancato pagamento delle retribuzioni ai lavoratori.

4. Propongono separati ricorsi per cassazione [REDACTED] Daniele, affidato a quattro motivi, e il Fallimento, affidato a un unico motivo, cui reciprocamente resistono i due ricorrenti con controricorso. Il Fallimento ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va esaminato preliminarmente il ricorso di [REDACTED] Daniele, in quanto notificato per primo (8 novembre 2024), rispetto a quello del Fallimento (11 novembre 2024).



2. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 35 d. lgs. n. 81/2015, 1292 e 1294 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata – pur valorizzando l'eccezione di compensazione dell'utilizzatore – ha ritenuto legittimato il somministratore a far valere i crediti derivanti da contratto di somministrazione, trattandosi di crediti spettanti ai lavoratori.

3. Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 cod. civ. e l'illogicità della motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato l'eccezione di inadempimento, malgrado l'inadempimento dell'obbligazione retributiva del somministratore costituisca grave inadempimento ostativo al pagamento delle prestazioni contrattuali. L'illogicità della motivazione si apprezzerebbe considerando che la sentenza impugnata da una parte ha rilevato l'inadempimento del somministratore, dall'altra ha condannato l'utilizzatore al pagamento della parte non coperta dall'obbligazione solidale ex art. 35, comma 2, d. lgs. n. 81/2015, a dispetto del collegamento negoziale tra i contratti di lavoro e il contratto di somministrazione.

4. I due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Vero è che il contratto di somministrazione di lavoro è un rapporto trilaterale, tra agenzia di lavoro, utilizzatore e lavoratore che istituisce un collegamento negoziale tra il rapporto commerciale tra somministratore e utilizzatore e il rapporto di lavoro subordinato con il somministratore, ma questo collegamento negoziale è funzionale «*al raggiungimento di uno scopo unitario, quello di fornire lavoro subordinato flessibile ad un soggetto che, pur non essendo il formale datore di lavoro, esercita i poteri e le prerogative di quest'ultimo*» in termini analoghi alla prestazione di lavoro in funzione del terzo utilizzatore (Cass., n.

n. 23449/2024 R.G.



29577/2025). Il collegamento negoziale sussiste, pertanto, a tutela dei lavoratori somministrati, conciliando l'obiettivo di flessibilità perseguito dalle imprese con l'obiettivo di sicurezza che risponde alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori (CGUE, 14 ottobre 2020, KG, C-681/18, punto 50; CGUE, 12 maggio 2022, LusoTemp, C-426/20, punto 42). E questo si traduce anche in una tutela rafforzata del lavoratore, che gode della responsabilità solidale prevista dall'art. 35, comma 2, d. lgs. n. 81/2015 in caso di inadempimento del somministratore al rapporto di lavoro.

5. Diversamente, il rapporto commerciale tra somministratore e utilizzatore opera su un piano distinto e non sortisce effetti derivanti dall'inadempimento del rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore, se non nei termini della rivalsa prevista dall'art. 35, comma 2, cit., salvo che l'inadempimento attenga alle prestazioni dedotte nel contratto di somministrazione, per le quali è dovuto il corrispettivo originariamente pattuito. La sentenza impugnata, con motivazione succinta ma al di sopra del «*minimo costituzionale*» (Cass., Sez. U., n. 8053/2014), ha correttamente e logicamente rigettato l'eccezione di inadempimento dell'utilizzatore, ritenendo che «*la TRENKWALDER s.r.l., avendo messo a disposizione di ████████ dei lavoratori, ha maturato il diritto a ricevere il compenso per il servizio reso, portato dalle fatture emesse allegare in sede monitoria e non contestate*».

6. Del resto, l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., attenendo al momento funzionale di ogni contratto a prestazioni corrispettive, trae fondamento dal nesso di interdipendenza che lega tra loro le opposte prestazioni, ossia dall'esigenza di simultaneità nell'adempimento delle reciproche obbligazioni scadute legate dal rapporto sinallagmatico. Affinché il principio *inadimplenti non est adimplendum* operi anche con riguardo a inadempienze inerenti a rapporti sostanzialmente diversi, è necessario che le parti, nell'esercizio del loro potere di autonomia, abbiano voluto tali rapporti come funzionalmente e



teleologicamente collegati tra loro e posti in rapporto di reciproca interdipendenza, onde tale principio non risulta applicabile a rapporti che siano indipendenti l'uno dall'altro (Cass., n. 5938/2006), atteso che il rapporto tra somministratore e lavoratore è in collegamento funzionale ma non in rapporto di reciproca interdipendenza con quello tra somministratore e utilizzatore.

7. Con il terzo motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 2 l. n. 297/1982, degli artt. 1 e 2 d. lgs. n. 80/1992 nonché dell'art. 2697 cod. civ., per non essersi il giudice di appello pronunciato sul motivo di impugnazione incidentale concernente l'omesso accollo dei debiti da parte del Fondo di Garanzia INPS.

8. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità, posto che il vizio di omessa pronuncia, non essendo rilevabile d'ufficio, impone al ricorrente di offrire al giudice di legittimità, quale giudice del fatto processuale, gli elementi che gli consentano di esaminare direttamente gli atti processuali e, pertanto, gli impone di ottemperare all'onere di indicare gli atti compiutamente, non essendo il giudice di legittimità onerato di procedere a un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass., n. 28072/2021). Nella specie il ricorrente non ha trascritto né l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, né la costituzione in appello con proposizione di appello incidentale, nelle parti in cui tale questione è stata trattata. Né dalla copia di quest'ultimo allegata al ricorso si evince – come correttamente deduce il controricorrente incidentale – che tale questione sia stata sottoposta al giudice di appello negli esatti termini.

9. Con il quarto motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., la *«violazione e falsa applicazione dell'art 112 c.p.c in relazione agli artt. 1418 e 1421 c.c e*

n. 23449/2024 R.G.



dell'art. 5, comma 2, lett. c), D.lgs. n. 276/2003», per non essersi il giudice di appello pronunciato «*in merito alla mancata attuazione da parte della Trenkwalder di un fondo a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti degli enti previdenziali*». Il ricorrente osserva di avere sollevato in appello eccezione di nullità del contratto di somministrazione, per non avere il somministratore effettuato il deposito cauzionale previsto dal menzionato art. 5, comma 2, lett. c) d. lgs. n. 276/2003, circostanza che incide sui requisiti di iscrizione all'Albo delle Agenzie per il lavoro di cui al precedente art. 4 e che si tradurrebbe in una illegittimità dell'attività di somministrazione e in una conseguente nullità del contratto *inter partes*.

10. Il quarto motivo è inammissibile (così assorbendosi le osservazioni del Pubblico Ministero). Vero è che la nullità del contratto per violazione di norme imperative è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e, quindi, anche ove proposta per la prima volta in appello. Tuttavia, il rilievo officioso presuppone che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi (Cass., n. 4867/2024; Cass., n. 30885/2022). Lo stesso ricorrente deduce che la nullità del contratto deriverebbe dal mancato assolvimento di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, lett. c) («*a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 350.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione Europea*») presupponendo una propria specifica allegazione, diversa dall'inadempimento del contratto di somministrazione in primo grado (e, quindi, estranea agli originari fatti impeditivi della domanda del fallimento), e l'omessa contestazione della

n. 23449/2024 R.G.



stessa ad opera della curatela (*«nonostante la precisa eccezione non ha interloquito sul punto né fornito alcuna delucidazione per cui ne consegue che la richiesta fideiussione non è mai stata disposta, non rinvenendosi agli atti del giudizio»*). Era onere dell'appellante incidentale indicare, pertanto, gli atti di causa in cui il fatto indicato dalla norma era stato specificamente allegato in primo grado.

11. Con l'unico motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., *«violazione degli artt. 24, 52, 56, 93, 95 l.f. (l. 267/1942) e 32, 151, 155, 201 e 203 codice della crisi (d.lgs. 14/2019, c.c.i.i.) per avere il giudice di appello ritenuto ammissibile l'eccezione di compensazione formulata dal debitore nell'ambito del giudizio ordinario di cognizione avanti al tribunale ordinario, e non al tribunale fallimentare, per avere ritenuto che non debba essere accertata esclusivamente dal giudice fallimentare con la domanda di ammissione allo stato passivo»*. Osserva il fallimento ricorrente che l'eccezione riconvenzionale di compensazione non può essere articolata dal convenuto in sede ordinaria, dovendo questa eccezione essere valutata quale eccezione del curatore in sede di domanda di ammissione allo stato passivo, consentendo in questo caso il contraddittorio di tutti i creditori.

12. Il ricorso incidentale è inammissibile ex art. 360-bis n. 1, cod. proc. civ., conformemente alle conclusioni del Pubblico Ministero, ove osserva che *«l'orientamento di codesta S.C., almeno nell'ultimo ventennio, è invero semplicemente "granitico" nell'affermare che nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l.fall. trova applicazione nel caso di*

n. 23449/2024 R.G.



domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione (ex multis, Cass., sez. 3, 14/05/2024, n. 13345; Cass., sez. 3, 14/04/2022, n. 12255; Cass., sez. 6 - 1, 18/12/2017, n. 30298; Cass., sez. 1, 07/06/2013, n. 14418; Cass., sez. 1, 14/07/2011, n. 15562; Cass., sez. 1, 09/01/2009, n. 287; Cass., sez. 1, 21/12/2002, n. 18223)».

13. Il «*monopolio*» del giudice concorsuale (nelle procedure liquidatorie) attiene, propriamente, alla proposizione dell'eccezione di compensazione sollevata dal curatore in sede di formazione dello stato passivo che, a fronte di una pretesa creditoria azionata nei confronti della massa, mira a paralizzare - nell'interesse della massa - un credito omologo (anteriore al fallimento) da ammettere al concorso formale. L'eccezione di compensazione formulata da chi venga convenuto in sede ordinaria dal curatore del fallimento (curatore che, in questo caso, fa valere un credito che egli trova nel patrimonio del debitore) mira, invece, a paralizzare il diritto di credito azionato dalla curatela. Si tratta di fatti impeditivi che attengono ai crediti che vengono rispettivamente azionati nelle sedi processuali a ciò deputate (stato passivo per i crediti fatti valere nei confronti della massa, giudizio ordinario per le pretese della curatela).

14. In questo secondo caso, attesa l'ampia formulazione dell'art. 56, primo comma, l.fall. («*i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso*»), non può precludersi al creditore - non interessato alla ammissione del proprio credito allo stato passivo - di dedurre un fatto impeditivo alla pretesa della curatela, azionata nei suoi confronti in sede ordinaria, per non avere questi proceduto a proporre preventivamente domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento di quel credito che ora eccepisce al curatore in sede ordinaria (Cass., n. 9787/2022).



15. Il diritto del creditore a eccepire la compensazione non è – pertanto - condizionato alla preventiva proposizione della domanda di ammissione allo stato passivo di quel credito oggetto dell’eccezione compensativa, non essendo la domanda di ammissione di quel credito né condizione, né presupposto processuale della proponibilità dell’eccezione stessa. Di qui il postulato secondo cui *«l’eccezione di compensazione può essere validamente proposta nel giudizio di cognizione ordinaria promosso dalla curatela, non essendo soggetta alla procedura di accertamento del passivo in sede concorsuale (Cass., 3 settembre 1996, n. 8053; 6 marzo 1995, n. 2574; 13 maggio 1991, n. 5333; 21 febbraio 1983, n. 1302)»* (Cass., Sez. U., n. 21499/2004).

16. Va, quindi, ribadito il costante principio (come osserva il Pubblico Ministero) secondo cui *«l’eccepibilità in compensazione di un credito del terzo verso il fallito contro un credito del fallito verso il terzo, non è condizionato alla preventiva verifica, quanto meno finché si rimanga nell’ambito dell’eccezione riconvenzionale e non si decampi nella domanda riconvenzionale»* (Cass., n. 8053/1996), non potendosi ritenere che l’eccezione di compensazione ex art. 56 l.fall. articolata dal terzo convenuto in sede ordinaria dal curatore del fallimento sia subordinata alla preventiva domanda di ammissione del terzo nello stato passivo (e alla eventuale inversa eccezione di compensazione articolata dal curatore).

17. Il ricorrente incidentale, in memoria, chiede una rivisitazione di questo orientamento, alla luce del recente arresto di questa Corte (Cass., n. 6481/2026), nella parte in cui ha esteso l’esclusività dell’accertamento endoconcorsuale anche alle domande di risoluzione per inadempimento, ove tale domanda sia pregiudiziale all’accertamento di pretese restitutorie e risarcitorie nei confronti della massa.

18. L’assunto non è condivisibile. L’eccezione di compensazione articolata in sede ordinaria dal convenuto per l’adempimento di un credito del fallito è diretta a paralizzare una pretesa creditoria che il curatore non



può che articolare in sede ordinaria, laddove la sede concorsuale attiene alla sola opponibilità dei crediti al concorso formale. Non potendo tale controversia essere attratta in sede di formazione dello stato passivo e dovendo la causa proseguire nella sede ordinaria, altrettanto deve dirsi per i fatti impeditivi di quel credito, che vanno opposti anch'essi davanti al giudice ordinario, come le stesse sezioni unite ribadiscono, in quanto *«il sistema della legge attuale esclude che, per come strutturati, il procedimento di verifica dello stato passivo e il successivo, eventuale, giudizio di opposizione possano ospitare le pretese fatte valere dal curatore verso terzi soggetti»* (Cass., Sez. U., n. 6498/2026).

19. D'altro canto, si osserva (in termini evolutivi) che nell'art. 155 CCII (norma menzionata dal ricorrente nel parametro normativo) non vi è stata attuazione dell'originario criterio di delega di cui all'art. 7, comma 8, lett. e) l. n. 155/2017, secondo cui si postulava di *«attrarre nella sede concorsuale l'accertamento di ogni credito opposto in compensazione ai sensi dell'articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267»*, così dando continuità al diritto vivente nei termini indicati.

20. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il ricorso principale va rigettato, mentre il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile. La reciproca soccombenza comporta la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. Sussistono i presupposti - sia per il ricorrente principale che per il ricorrente incidentale - per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del giudizio di legittimità; ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a



titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/5/2026.

Il Presidente

